

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2500 del 29/05/2020
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla SOC.AGR. LA MARMOCCHIA S.S. per l'impianto destinato ad attività di Cantina Vitivinicola, sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Sant'Apollinare n. 2785/A, Loc. Castello di Serravalle.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2577 del 29/05/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventinove MAGGIO 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

## ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA<sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla **SOC.AGR. LA MARMOCCHIA S.S.** per l'impianto destinato ad attività di Cantina Vitivinicola, sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Sant'Apollinare n. 2785/A, Loc. Castello di Serravalle.

### LA RESPONSABILE

#### AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

#### Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>)** relativa alla **SOC.AGR. LA MARMOCCHIA S.S.** (C.F. 03259341208 e P.IVA 03259341208) per l'impianto destinato ad attività di Cantina Vitivinicola, sito in Comune di Valsamoggia, via Sant'Apollinare n. 2785/A Loc. Castello di Serravalle, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali<sup>3</sup> di acque reflue industriali assimilate alle domestiche a sensi dell'Art.101 comma 7 lett. c) del D.Lgs. 152/2006** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A**, al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006.

<sup>4</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>5</sup>.
5. Obbliga la **SOC.AGR. LA MARMOCCHIA S.S.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza<sup>6</sup>.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale<sup>7</sup>.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## Motivazione

- La **SOC.AGR. LA MARMOCCHIA S.S.** (C.F. 03259341208 e P.IVA 03259341208) con sede legale in Comune di Valsamoggia, via Sant'Apollinare n. 2784 Loc. Castello di Serravalle, per l'impianto sito in Comune di Valsamoggia, via Sant'Apollinare n. 2785/A Loc. Castello di Serravalle, ha presentato, nella persona di Paolo Severi, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. Associato dei Comuni di Monte San Pietro e Valsamoggia in data 23/10/2019 (Prot. n. 56025) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali.
- Il S.U.A.P. con propria nota Prot. n. 61598 del 22/11/2019 (pratica SUAP n. 1313/2019), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 22/11/2019 al PG/2019/180536 e confluito nella **Pratica SINADOC 33570/2019**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE - AACM, con nota PG/2019/185084 del 02/12/2019, ha richiesto al SUAP la sospensione del procedimento amministrativo per l'ottenimento di integrazioni documentale al fine di poter avviare l'istruttoria amministrativa al fine di autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come

<sup>5</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

<sup>6</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

<sup>7</sup> Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.

- Il S.U.A.P. con propria nota Prot. n. 7683 del 19/02/2020 (pratica SUAP n. 1313/2019), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 19/02/2020 al PG/2020/26903, ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta a completamento della domanda di AUA per il rilascio dei titoli abilitativi richiesti
- L'ARPAE – APAM Servizio Territoriale di Bologna, con nota PG/2020/67267 del 07/05/2020, ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto che il Comune di Valsamoggia, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi e di impatto acustico, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>8</sup>. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 146,00 come di seguito specificato:**
  - Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali assimilate alle domestiche in acque superficiali: cod. tariffa 12.2.1.4 pari a € 146,00

Bologna, data di redazione 20/05/2020

LA RESPONSABILE  
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana  
*Patrizia Vitali*<sup>9</sup>

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

<sup>8</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

<sup>9</sup> Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

## **Autorizzazione Unica Ambientale**

### **Impianto SOC.AGR. LA MARMOCCHIA S.S.**

**Comune di Valsamoggia (BO), via Sant'Apollinare n. 2785/A Loc. Castello di Serravalle**

#### **ALLEGATO A**

**Matrice scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., al Paragrafo III del Punto 2.3 della D.G.R. 1053/2003 e al Punto 8 della D.G.R. 286/2005**

#### **Classificazione dello scarico**

Scarico in acque superficiali (fosso di campagna) classificato come scarico di “acque reflue industriali assimilate alle domestiche” ai sensi dell’art. 101 comma 7 lett c.) del Dlgs 152/2006, costituite dall’unione di acque reflue industriali originate dall’attività produttiva di vinificazione e di acque reflue domestiche da servizi igienici presenti nel locale cantina.

Le acque reflue originate dall’attività produttiva sono preventivamente trattate mediante pozzetto degrassatore, fossa Imhoff e filtro batterico anaerobico: a valle del filtro, prima dello scarico, è installato un pozzetto di ispezione e prelievo campioni.

Il complessivo impianto di trattamento è potenzialmente idoneo a fornire le garanzie depurative previste dalla normativa vigente

#### **Altri scarichi ed immissioni**

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi nel medesimo

- uno scarico di acque meteoriche di dilavamento dei coperti non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.

#### **Prescrizioni**

1. Le linee fognarie, gli impianti di trattamento e lo scarico dovranno essere mantenuti conformemente a quanto autorizzato, nel rispetto dei criteri di dimensionamento fissati dalla D.G.R. 1053/2003.
2. Diversi sistemi di trattamento e di scarico delle acque reflue, rispetto a quelli installati come da documenti agli atti, potranno essere prescritti in futuro per particolari esigenze di tutela ambientale o in seguito all’emanazione di diverse o più restrittive normative.

3. Il Titolare dello scarico non deve aumentare gli abitanti serviti.
4. Il Titolare dello scarico deve adottare tutte le misure necessarie per evitare inquinamento, anche se temporaneo.
5. Lo scarico, ai sensi della D.G.R. 1053/2003 e considerata la limitata consistenza in A.E. dello scarico originato dalle attività svolte, non è soggetto al rispetto di particolari limiti di accettabilità ma a prescrizioni gestionali operative atte a garantire il buon funzionamento del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue. A tal fine il Titolare dello scarico deve garantire che:
  - a) la fossa Imhoff sia dotata di idonea tubazione di ventilazione di altezza adeguata e sfocianti in zona dove non possano essere arrecati fastidi, e finalizzate a garantire l'allontanamento dei prodotti gassosi della degradazione della sostanza organica;
  - b) i pozzetti di ispezione e/o controllo siano resi sempre accessibili alle Autorità di controllo e mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia, mantenendo l'accesso libero da rovi ed arbusti e, se necessario, adottando accorgimenti che consentano di eseguire i controlli in condizioni di sicurezza (ad esempio: scalini, gradini e corrimano);
  - c) i pozzetti di ispezione/campionamento siano mantenuti puliti ed in perfetta efficienza per tutto l'anno e dotati di botole di copertura realizzate in materiale leggero affinché siano facilmente sollevabili;
  - d) siano effettuate verifiche periodiche, garantendo i necessari interventi di pulizia e manutenzione, delle condotte fognarie di raccolta ed allontanamento delle acque reflue domestiche per mantenere la buona funzionalità idraulica del sistema fognario;
  - e) i sistemi di trattamento delle acque reflue (degrassatori, fossa Imhoff e filtro percolatore aerobico) dovranno essere sottoposti a periodiche operazioni di verifica, controllo e manutenzione (con frequenza almeno annuale) da parte di ditta specializzata;
  - f) al fine di garantire l'efficienza depurativa del filtro anaerobico si dovrà procedere allo svuotamento e al controlavaggio del filtro (con frequenza almeno annuale) attraverso opportune botole le cui dimensioni, posizione e grandezza dovranno essere preventivamente previste;
  - g) lo smaltimento dei materiali separati derivanti dalle operazioni di pulizia e manutenzione del sistema fognario e degli impianti di trattamento delle acque reflue sia effettuato tramite ditte regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa in materia di rifiuti;
  - h) le acque meteoriche, raccolte ed accumulate da rete dedicata, siano smaltite a cielo aperto utilizzando fossi e scoline che garantiscano il regolare deflusso delle acque a valle. Tale rete di raccolta delle acque meteoriche non sia mai utilizzata per scaricare acque reflue domestiche, industriali o comunque acque diverse dalle sole acque meteoriche di dilavamento;
  - i) la gestione delle aree esterne impermeabili scoperte sia realizzata del rispetto della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006 e la gestione delle sostanze chimiche utilizzate in agricoltura (p.e. fertilizzanti e/o antiparassitari) sia conforme al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., al fine di evitare l'immissione in

- corpo idrico superficiale di acque reflue provenienti dalle fasi di preparazione e/o utilizzo di tali sostanze chimiche o di acque meteoriche di dilavamento contaminate dalla presenza di tali sostanze chimiche o di acque reflue provenienti da sversamenti accidentali di tali sostanze chimiche;
- j) durante la stagione primaverile ed estiva, e comunque quando necessario, siano effettuati periodici interventi di manutenzione al corpo idrico ricettore, per un tratto di almeno 30 m a valle del punto di immissione del fosso di campagna, quali eliminazione di vegetazione spontanea in eccesso o mantenimento della regolare sezione idraulica, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque ed evitare problematiche ambientali (p.e. ristagni, impaludamenti, sviluppo di cattivi odori o diffusione di aerosol) e/o inquinamenti della falda freatica superficiale;
- k) sia conservata idonea documentazione di tutti gli interventi di manutenzione effettuati, da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo.
6. Il Titolare dello scarico deve richiedere una nuova autorizzazione qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o a trasferimento in altro luogo o a modifica della ragione sociale.
7. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente (ARPAE-AACM) ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
8. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.
9. Il Titolare dello scarico deve rispettare le prescrizioni idrauliche e costruttive, anche future, eventualmente indicate dall'Ente gestore del corpo idrico superficiale ricettore.
10. Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione, troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Documentazione tecnica allegata alla domanda di AUA presentata al SUAP Associato dei Comuni di Monte San Pietro e Valsamoggia in data 23/10/2019 e successive integrazioni documentali

-----

Pratica Sinadoc 33570/2019

Documento redatto in data 20/05/2020

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC [aoobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpae.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**